

STATUTO COMUNALE

**COME RISULTANTE CON LE
MODIFICHE APPORTATE
CON DELIBERA CONSILIARE**

N. 68 DEL 26.10.2000

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Principi ispiratori

1. Il Comune di Torgiano è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.
3. Finalità dell'azione amministrativa del Comune è quella di soddisfare i bisogni della sua popolazione, nella salvaguardia dei principi di democrazia, di libertà e tolleranza che ne hanno tradizionalmente distinto i caratteri.
4. Il Comune ispira la sua azione alla cultura della pace, dei diritti delle genti e della collaborazione tra i popoli, anche attraverso iniziative di gemellaggio.
5. Riconosce nel volontariato un valore che si ispira ai principi di solidarietà che caratterizzano la sua popolazione.
6. Concorre a mantenere e sviluppare i legami economici e culturali con i propri cittadini emigrati.
7. Riconosce nel proprio patrimonio storico, artistico e culturale una componente essenziale dell'identità comunitaria.
8. Riconosce altresì, quale componente essenziale dell'identità comunitaria, la promozione e valorizzazione del territorio, della qualità e della tipicità delle produzioni che lo caratterizzano
9. Il Comune, nel riconoscere la differenza tra i sessi, promuove ogni azione tesa alla realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne.

ART. 2

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune di Torgiano ha un proprio stemma adottato con deliberazione del Consiglio comunale e rappresentante la civica Torre.
2. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone su cui campeggia lo stemma.
3. L'uso del gonfalone è disciplinato dalle norme di cui al D.P.C.M. 3 giugno 1986.

ART. 3

Territorio

1. Il Comune di Torgiano comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma oltre al capoluogo, sede del Comune, dei suoi organi

istituzionali e degli uffici, comprende le frazioni di Pontenuovo e Brufa.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa consultazione delle popolazioni interessate.

ART. 4

Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo economico, culturale e sociale per l'affermazione dei valori umani e per il soddisfacimento dei bisogni collettivi; garantisce la partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, alle scelte politiche della comunità e promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei medesimi, si attiva, anche in accordo con altre istituzioni o soggetti privati per l'attuazione delle legislazioni comunitarie.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione, si attiva, anche in accordo con altre istituzioni o soggetti privati per l'attuazione delle legislazioni comunitarie.

ART. 5

Funzione del Comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il Comune svolge funzioni amministrative attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione ed assume per tale fine lo strumento della programmazione come metodo di intervento.

ART.6

Funzioni del Comune nel settore della sanità

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge e quelle che, in tale materia, non siano di competenza dello Stato o della Regione;

2. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, concorre a garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini: attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riferimento alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità, della prima infanzia, degli anziani e dei portatori di handicap.

3. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere

fisico e psichico dei cittadini.

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con la Unità sanitaria locale.

5. Il Comune attua iniziative tese alla prevenzione ed al recupero dei fenomeni di tossicodipendenza e alcoolismo.

ART. 7

Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza

1. Il Comune, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, svolge le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione di servizi assistenziali.

2. Il Sindaco si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera di personale specializzato e di eventuali associazioni di volontariato.

ART. 8

Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative proprie relative all'assistenza scolastica: in particolare garantisce le strutture, i servizi e le attività destinate all'assolvimento dell'obbligo scolastico anche mediante il sostegno di attività didattiche integrative atte a favorire il collegamento scuola-società.

ART. 9

Assetto ed utilizzazione del territorio e tutela dell'ambiente

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, agricoli, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Appronta idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Comune, al fine di garantire la salubrità dell'ambiente, promuove idonee sedi di confronto con enti pubblici e soggetti privati.
7. Tutela, altresì, l'integrità del territorio sia direttamente che in collaborazione con altri enti, con particolare riguardo alla tutela dei corsi fluviali.

ART. 10

Servizi statali

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di governo.
2. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge. Detta legge deve prevedere le risorse necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni statali attribuite o delegate.

ART. 11

Funzioni regionali

1. Il Comune:
 - a) esercita le funzioni amministrative che gli vengono delegate o subdelegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione medesima nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'atto di delega. A tal fine riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
 - b) consente alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

ART. 12

Albo Pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

ART. 13

L'archivio comunale

1. La tutela e conservazione dell'archivio comunale costituisce testimonianza storica e materia di

studio e di ricerca ed assicura elementi di riferimento e di indirizzo per il perseguimento delle finalità politiche, amministrative, sociali e culturali dell'ente, nel rispetto delle tradizioni che caratterizzano la vita della comunità amministrata.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 14

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 15

Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge e secondo le modalità del presente Statuto.

ART.16

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari eventualmente previste, in conformità, tra l'altro v, ai seguenti principi:
 - Definizione dall'attività del Consiglio in sessioni ordinarie e urgenti
 - Modalità di convocazione e di presentazione e discussione degli argomenti previa adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri
 - Fissazione del tempo da dedicare alla trattazione delle interrogazioni interpellanze e mozioni
 - Tempo massimo previsto per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto
 - Modalità attraverso le quali saranno fornite al Consiglio i servizi, le attrezzature necessarie e le

risorse finanziarie

- Modalità di decadenza dei consiglieri comunali

ART. 17

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto della proclamazione.
2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Il Sindaco neo eletto è competente per la convocazione e la Presidenza della prima seduta del Consiglio comunale.
4. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco; procede altresì nella stessa seduta alle eventuali surroghe dei soli consiglieri.
5. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si scioglia per mancanza del numero legale ovvero non abbia provveduto all'approvazione degli indirizzi generali di governo il Consiglio deve essere convocato nuovamente dal sindaco entro i 10 giorni successivi e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
6. Dopo la convalida degli eletti la riunione del Consiglio continua con il giuramento del Sindaco e per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.
7. Intervenuta la comunicazione di cui al comma precedente il Sindaco espone la sua proposta degli indirizzi generali di governo i quali sono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l'attività del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del segretario e dei responsabili degli uffici e servizi. Di essi si garantisce la più ampia diffusione e, su richiesta, rilascio di copie.
8. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi hanno diritto di accedere agli atti, ad eccezione di quelli di cui al successivo art.

58. Hanno inoltre diritto di ottenere copia degli atti, previo richiesta adeguatamente motivata.

9. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato nel regolamento del Consiglio Comunale.

10. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del consiglio comunale.

11. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi garantisce l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente. Garantisce inoltre la copertura assicurativa degli amministratori, nell'ambito dell'espletamento di compiti riconducibili al mandato e nel rispetto delle possibilità previste dalla legge.

ART. 18

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Le modalità di funzionamento del Consiglio ed ogni altro adempimento di cui all'art.31 della legge 142/90 sono stabiliti dall'apposito regolamento consiliare.

3. Il consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio deve essere corredata dai pareri obbligatori per legge. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6. Il Consiglio è convocato dal Sindaco entro 20 giorni e si riunisce entro 30 giorni dalla data di approvazione degli indirizzi generali di governo per formulare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

7. Il consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 19

Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. Hanno inoltre il dovere di conservare il segreto nei casi in cui ciò sia imposto dalla Legge o dalla particolare natura del provvedimento ed il dovere di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al quarto grado.

3. I consiglieri comunali che non intervengano a tre sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione consiliare. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 legge n.241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

ART. 20

Surroga e dimissioni del Consigliere

1. Nei Consigli comunali il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1991 n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato

della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate in forma scritta e indirizzate al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve provvedere alla relativa sostituzione entro e non oltre i dieci giorni successivi alla presentazione.

ART. 21

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano il consigliere che ha conseguito nelle elezioni la maggiore cifra elettorale ai sensi del D.P.R. 16.5.1960 n. 570 ed esercita le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.

ART. 22

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

ART. 23

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, e per ogni altra materia espressamente prevista per legge.

2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

3. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

4. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di

modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

ART. 24

Commissioni comunali permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le attribuzioni, le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Il Sindaco e gli Assessori che esercitano funzioni nelle materie di competenza delle commissioni possono partecipare ai lavori delle medesime, senza diritto di voto.
4. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere. Concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento attività amministrativa del Consiglio.
5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, del Segretario comunale, dei responsabili dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune.

ART. 25

Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:
 - a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) commissioni di controllo e garanzia alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;
2. Un quinto dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione di controllo e garanzia, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza

dei consiglieri assegnati.

3. Le commissioni di cui al comma 1 lettera b) sono presiedute da un consigliere di minoranza;

4. Il regolamento del Consiglio Comunale determina le modalità di nomina e funzionamento delle suddette commissioni.

ART. 26

Commissione per il regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio nomina una Commissione consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza in essa, con diritto a voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

3. La commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.

4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio regolamento e le modificazioni.

5. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

ART. 27

Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno; si riunisce inoltre ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga opportuno ovvero per deliberazione della Giunta o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

ART. 28

Convocazione dei Consiglieri

1. Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio almeno 5 giorni liberi feriali prima della data fissata.

ART. 29

Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno cinque consiglieri, pari ad un terzo dei consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco

3. E' seduta di seconda convocazione anche quella nella quale vengono discussi argomenti già iscritti all'ordine del giorno in seduta di prima convocazione, ma che non si sono potuti trattare per il venir meno, in quest'ultima, del numero legale.

ART. 30

Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dai medesimi amministrate o soggette alla amministrazione o vigilanza del Consiglio, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

2. I Consiglieri debbono astenersi pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune e degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

ART. 31

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

ART. 32

Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Presidente dell'adunanza del Consiglio è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

4. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono presiedute dal consigliere anziano.

ART. 33

Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ART. 34

Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5. Il regolamento del Consiglio comunale stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;

b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

ART. 35

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge n. 142/1990.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Sezione 1

ART. 36

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo connessi al programma amministrativo presentato con la lista dei candidati.
2. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. La non approvazione non equivale a mozione di sfiducia.
3. La seduta di cui ai commi precedenti non potrà mai tenersi in 2° convocazione.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone sintetica motivata comunicazione al consiglio.
5. La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale.

Sezione 2

ART. 37

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'azione di governo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

ART. 38

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di sei assessori, tra cui il vice-sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vice sindaco o, in caso di contemporanea assenza di entrambi, l'assessore anziano.
3. Il Sindaco può nominare assessore, entro il numero di 2 (due), cittadini italiani non facenti parte

del Consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

4. Non può essere nominato assessore non consigliere chi abbia concorso come candidato alle elezioni del consiglio comunale in carica.

5. Nelle sedute del consiglio comunale l'assessore extra consiliare gode del diritto di parola ma non del diritto di voto. La sua partecipazione alle suddette sedute non sarà computata ai fini della determinazione delle presenze per la legalità delle medesime.

ART. 39

Anzianità degli Assessori

1. Assume le funzioni di assessore anziano, per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'assessore più anziano di età fra quelli nominati dal Sindaco.

2. All'Assessore anziano, in mancanza del vice sindaco o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

ART. 40

Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

2. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

3. In caso di dimissioni, di impedimento permanente, di rimozione, di decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

4. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

5. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio per iscritto o per annuncio diretto diventano irrevocabili e producono effetti di cui ai commi 3 e 4 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

6. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

ART. 41

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta

le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 42

Dimissioni e cessazione degli Assessori

1. Le dimissioni e la cessazione dell'ufficio di assessore per altra causa sono presentate al sindaco e dal medesimo comunicate al consiglio comunale nella prima seduta successiva al loro verificarsi e nella stessa seduta il sindaco provvede alla nomina del nuovo componente dandone comunicazione al consiglio.

2. Le dimissioni degli assessori si considerano perfette, efficaci ed irrevocabili fin dal momento della presentazione.

ART. 43

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità_ di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dei pareri obbligatori per legge. I pareri sono inseriti nella deliberazione .

7. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, in sua vece, presiede la seduta e dal Segretario stesso.

8. La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

ART. 44

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti e atti di indirizzo e/o determinazioni relative alle competenze politico-amministrative che la legge le conferisce.

2. La giunta attua gli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, gli atti fondamentali approvati dallo stesso e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa al quale si ispira l'azione del consiglio.

3. La giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio, con proposte redatte ed istruite formalmente per l'adozione di atti di sua competenza.

4. la Giunta persegue nell'ambito delle sue competenze amministrative e mediante l'iniziativa propositiva nei confronti del consiglio la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale risulta costituita.

5. La giunta riferisce annualmente, in occasione della presentazione del conto consuntivo, al consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali.

6. Sono esclusi dalla competenza giuntale gli atti che rientrano nelle competenze, previste dalla legge e dal presente statuto, del sindaco, del segretario e dei funzionari responsabili dei servizi.

ART. 45

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. La Giunta comunale può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario verbalizzante, nei casi di incompatibilità di questi all'esercizio delle proprie funzioni e per atti determinati dalla legge, ovvero unicamente allo scopo di deliberare sopra un oggetto determinato: di ciò si dovrà far espressa menzione nel verbale.

Sezione 3

SINDACO

ART. 46

Il Sindaco - Organo Comunale

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta l'ente e promuove con la collaborazione degli organi collegiali e dell'organizzazione operativa del comune le iniziative e gli interessi più idonei per realizzare il progresso del territorio.
2. Concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente, che questi ultimi intendono rilasciare;
3. convoca e presiede il Consiglio spedendo tempestivamente gli inviti;
4. convoca e presiede la Giunta distribuendo gli affari alla stessa sottoposti fra gli assessori perché relazionino in coerenza con le deleghe ricevute;
5. fissa gli argomenti all'ordine del giorno dell'adunanza del consiglio e della giunta;
6. E' tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
7. Nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento ovvero i termini di scadenza del precedente incarico.
8. Sovrintende al funzionamento dei servizi degli uffici, impartendo le necessarie direttive ai funzionari responsabili della gestione dell'Ente.
9. impartisce le direttive per la realizzazione dei programmi, obiettivi ed indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente al Segretario Comunale, al Direttore Generale o ai funzionari responsabili delle aree
10. Rappresenta l'ente nell'assemblea dei consorzi di nuova costituzione e di quelli esistenti, una volta conformati alle norme dell'art. 25 della legge n. 142/1990. Tale rappresentanza è esercitata di persona o mediante un delegato scelto dal Sindaco.
11. Rappresenta in giudizio il Comune sia esso attore o convenuto, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge.
12. Promuove le conferenze di servizi di cui al successivo art. 68 e stipula gli accordi di programma, laddove la legge non attribuisca espressamente tali competenze all'apparato gestionale.
13. Vigila sull'espletamento del servizio di polizia urbana;
14. Emanando le Ordinanze e i regolamenti in conformità alla legge ed ai regolamenti;

15. Dispone la sospensione dal servizio o dall'esercizio delle mansioni nei casi d'urgenza e sentito il Segretario, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta nella successiva riunione non costituendo tali atti preclusione all'esercizio dell'attività disciplinare
16. provvede, nell'ambito della disciplina generale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali e degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi pubblici alle esigenze complessive generali degli utenti;
17. firma gli atti generali aventi contenuto discrezionale e di informazione alla cittadinanza.
18. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e può sottoscrivere contratti a tempo determinato di collaborazioni esterne, sulla base di quanto previsto dal regolamento degli uffici e dei servizi;
19. sottoscrive accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
20. esercita inoltre le funzioni attribuitegli dalle leggi che non siano incompatibili con le norme contenute nell'art. 36 della legge 142/1990, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni regionali delegate al Comune;
21. Il sindaco, gli assessori e consiglieri comunali non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'ente.

ART. 47

Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il sindaco assume le proprie funzioni di ufficiale di governo dopo aver prestato giuramento innanzi al Consiglio secondo la formula prevista per legge.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende alle attività indicate nel 1° comma dell'art. 38 della legge 142/90 alle quali provvedono gli uffici competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.
3. Adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili e contingenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli

che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza di cui al comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

ART. 48

Il Vice Sindaco

1. Il sindaco nomina un vice sindaco tra i componenti della giunta.

2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.

3. In caso di contemporanea assenza del sindaco e del vice sindaco esercita le funzioni l'assessore anziano.

ART. 49

Delegazioni dal Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore quando, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Le delegazioni di cui al presente articolo e le eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate ai Capigruppo ed al Prefetto.

4. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili ai sensi della disciplina vigente dei danni arrecati all'Ente.

5. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni

6. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.

7. L'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al 2[^] comma dell'art. 38 della legge n. 142/1990 non è delegabile: essa compete al Sindaco, ovvero in sua mancanza o impedimento, a chi lo sostituisce legalmente.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PARTECIPAZIONE E REFERENDUM

ART. 50

Norme di valorizzazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini il Comune favorisce la formazione e lo sviluppo delle associazioni senza scopo di lucro che operino nei settori della cultura,, dell'assistenza, delle attività sportive e ricreative, di volontariato.
3. Il Comune può stipulare con le associazioni esistenti sul territorio apposite convenzioni per una migliore gestione dei servizi comunali.
4. Il Comune può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. Il consiglio comunale può approvare un regolamento nel quale vengano definite le modalità di partecipazione di cui al presente titolo.

ART. 51

Assemblea generale dei cittadini

1. Al fine di promuovere la più ampia discussione su fatti che interessano la collettività locale, la Giunta, convoca l'Assemblea generale dei cittadini.
2. L'Assemblea deve comunque aver luogo sui progetti dello strumento urbanistico generale, dei piani commerciali e dei piani del traffico e loro varianti, nonché su questioni di rilevante impatto ambientale.
3. Il regolamento del decentramento e della partecipazione disciplina l'indizione e lo svolgimento dell'Assemblea, che non può aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali e dopo la pub-

blicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 52

Consiglio comunale aperto

1. Al fine di consentire la partecipazione su questioni specifiche rilevanti per la comunità è convocato, con le modalità di cui al primo comma del precedente articolo, il Consiglio comunale aperto che può tenersi anche al di fuori della Casa comunale.

2. Tutti hanno diritto di partecipare al dibattito esprimendo le proprie opinioni e formulando proposte relative all'oggetto in discussione.

ART. 53

Referendum

1. L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo e propositivo formale della intera popolazione degli elettori del Consiglio comunale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.

2. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale. Le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:

a) norme Statutarie

b) tributi comunali

c) tariffe dei servizi pubblici

d) decisioni assunte dal Consiglio comunale nei sei mesi precedenti all'indizione della consultazione.

3. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, su decisione consiliare la quale può essere promossa anche dalla richiesta di un numero di cittadini elettori non inferiore a 500 residenti.

4. I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in uno o più giorni consecutivi della stagione primaverile o autunnale non in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale non può essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

6. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori del Comune in numero pari ad almeno il 40% del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.

7. Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale risultante dai voti validi attribuiti alla risposta negativa e dal numero delle schede bianche.

8. Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 54

Operatività del referendum consultivo

1. Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone al Consiglio e alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum.

2. Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'organo di governo non possono discostarsi, nella sostanza, dall'indicazione consultiva.

CAPO II

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ'

AMMINISTRATIVA

ART. 55

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, si applicano le norme contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Per l'attuazione del I comma si rinvia allo specifico regolamento comunale sui procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso approvato in esecuzione di quanto previsto dalla legge n.241/90.

3. Il Segretario vigila sull'osservanza delle norme contenute e richiamate nei commi precedenti riferendo al Sindaco.

ART. 56

Accordi per la determinazione del contenuto del provvedimento

1. Gli accordi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sono stipulati previa deliberazione del Consiglio o della Giunta a seconda della competenza.

ART. 57

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

ART. 58

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 59

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
 - a) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - b) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
 - c) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini attività dell'amministrazione.

ART. 60

Diritto di istanza e di reclamo

1. I cittadini singoli od associati hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze singole o collettive

per richiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi o lamentare disfunzioni ed irregolarità.

2. Le istanze e petizioni devono essere formulate in maniera da poter identificare i sottoscrittori ed il recapito a cui inviare la risposta.
3. Le istanze formulate come al precedente comma II, devono essere prese in considerazione e produrre un atto scritto con il quale il Sindaco o il segretario o il responsabile del servizio a cui sia stata affidata l'istruttoria dell'istanza, formula le valutazioni conseguenti.

TITOLO IV

GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

CAPO I

COLLABORAZIONE FRA ENTI

ART. 61

Collaborazione fra Comune e Provincia

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla provincia.
2. Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze, si conforma ai piani territoriali di coordinamento della provincia e tiene conto del suo programma pluriennale dandone atto nella delibera di approvazione della programmazione comunale o, comunque, di esecuzione di opere pubbliche.
3. Il Consiglio comunale, in sede di formazione dei programmi dell'ente individua, per gli effetti della norma contenuta nel 2° comma dell'art. 14 della legge n. 142/1990, le proposte da avanzare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della regione ed indica alla Provincia le opere di rilevante interesse provinciale, nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico nonché sociale, culturale e sportivo che ritiene debbano essere realizzate, opportunamente motivando.
4. Il Comune si avvale dell'assistenza tecnico-amministrativa della Provincia da disciplinare mediante convenzione senza oneri per il Comune.

ART. 62

Collaborazione fra enti locali

1. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni contermini, con la Comunità Montana, con gli altri enti, al fine di svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione unitaria con altri soggetti istituzionali, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini.

ART. 63

Forme di collaborazione

1. Per la gestione coordinata di funzioni e servizi il Comune stipula con la Provincia, con i Comuni e con altri enti pubblici apposite convenzioni ovvero costituisce apposito consorzio con le modalità di cui agli artt. 24 e 25 della legge n. 142/1990.

ART. 64

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco, previa deliberazione della Giunta o del Consiglio a seconda delle rispettive competenze.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 27 della legge n. 142/1990 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

ART. 65

Conferenza dei servizi

1. La promozione della conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma secondo le modalità e procedure di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990, costituiscono un modo ordinario per il Comune di affrontare la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento di proprio interesse che richiedono, tuttavia, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri enti pubblici.

2. Compete al Sindaco l'iniziativa di promuovere la conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, sia stata l'opera considerata in atti fondamentali del Consiglio ovvero venuta in evidenza nella formazione dell'attività propositiva della giunta.

ART. 66

Obbligo di riferire al Consiglio

1. E' norma generale che il rappresentante del Comune negli organi di governo di altri enti pubblici o privati riferisca annualmente al Consiglio comunale attività svolta dall'Ente e sul permanere della convenienza di tale modo di gestione.

2. La relazione annuale è presentata al Sindaco per la successiva discussione al Consiglio entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo annuale dell'ente partecipato.

ART. 67

Rapporti con la Comunità Montana

1. Il Comune può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di sue funzioni affinché siano svolte in modo associato. La relativa convenzione deve prevedere il potere di indirizzo del Comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio territorio, i modi e i tempi periodici di riscontro dell'attività relativa e le facoltà di ritirare la delega con preavviso di almeno tre mesi.

CAPO II

Servizi pubblici locali

ART. 68

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico

e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 69

Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

ART. 70

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismi dotati di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;

b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli

altri componenti del Consiglio di amministrazione;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti aziendali; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 71

Disciplina

1. Il Comune informa la propria attività ai principi di partecipazione , economicità, efficienza e trasparenza, nonché separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di coordinamento e gestione amministrativa che sono attribuiti al Segretario comunale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili della unità organizzative, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi e la dotazione organica di personale sono disciplinati con apposito regolamento e sono improntati ai seguenti principi e criteri:

- a) autonomia, funzionalità ed economicità di gestione;
- b) specifica professionalità e responsabilità;
- c) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro;
- e) massima flessibilità delle strutture del personale e massima collaborazione tra gli uffici;
- f) adeguamento dell'azione amministrativa e dei servizi offerti, previa verifica della rispon-

denza ai bisogni e alle richieste degli utenti.

CAPO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 72

Ufficio comunale

1. La struttura organizzativa del Comune si articola in aree .
2. Nell'area si individua la struttura organizzativa finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un settore omogeneo.
3. Le aree sono articolate in uffici e gli uffici in servizi.
4. Le aree, gli uffici ed i servizi sono organizzati per moduli orizzontali, di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 73

Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale, nell'ambito degli indirizzi dati dal Consiglio Comunale:
 - a) le aree operative, gli uffici e i servizi, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali della struttura organizzativa dell'ente;
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c) i criteri per la formazione professionale, l'addestramento e l'aggiornamento del personale
 - d) (i ruoli organici, la loro consistenza) la dotazione organica e la dotazione complessiva delle singole qualifiche;
 - e) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - f) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - g) le funzioni e i compiti dei responsabili degli uffici e dei servizi ;
 - h) la concessione di autorizzazione a svolgere altre attività di lavoro subordinato o autonomo, ai

sensi di quanto previsto dal LX comma dell'art. 1 della Legge n. 662/96.

i) la modalità di nomina del direttore generale

l) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali

m) le modalità di effettuazione del controllo di gestione e di funzionamento dei nuclei di valutazione

n) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il

loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della amministrazione.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

3. L'organizzazione dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, sono specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

CAPO IV

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 74

Posizione

1. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco che lo nomina per una durata corrispondente a quella del suo mandato elettivo.

2. A seguito delle elezioni amministrative il nuovo Sindaco dovrà nominare entro 120 giorni del suo insediamento il Segretario, intendendosi in caso contrario confermato quello già in servizio presso l'Ente.

ART. 75

Funzioni

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo Statuto e

ai regolamenti sia a richiesta di parte che su iniziativa del Segretario stesso.

2. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare, scritture private nei quali l'ente è parte, ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, intendendosi per interesse dell'Ente qualunque ripercussione che l'atto possa avere sui beni di proprietà comunale. In quest'ultimo caso vi dovrà comunque essere specifico incarico del Sindaco.

3. Esercita ogni altra funzione conferita dal Sindaco .

4. Il Segretario Comunale può svolgere le funzioni di direttore generale così come individuate dall'art. 5/bis della Legge 142/90, previo specifico conferimento da parte del Sindaco.

5. Il Segretario esercita l'attività di coordinamento e sovrintendenza dell'attività dei funzionari direttivi dell'Ente e degli incaricati della collaborazione esterna nel caso in cui non sia stato nominato il direttore generale e non sia stato affidato l'incarico al Segretario stesso.

6. Il Segretario riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o disfunzione gestionale.

CAPO V

COLLABORAZIONI ESTERNE

ART. 76

Disciplina

1. Il regolamento del personale può prevedere contratti a tempo determinato per funzionari dell'area direttiva e collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati con convenzioni a termine, ai sensi rispettivamente di quanto previsto dal comma 5/bis e 6 e 7 dell'art. 51 della Legge 142/90.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del mandato elettivo del Sindaco;

- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

- la natura privatistica del rapporto.

CAPO VI

RESPONSABILITÀ' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ART. 77

Norme applicabili

1. Il regolamento del personale disciplina secondo le norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e dalle altre disposizioni di legge applicabili a cui lo stesso rinvia la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. Le norme regolamentari dovranno essere formulate in maniera tale da garantire che ogni dipendente, in ogni grado di giudizio, sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ'

ART. 78

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge e al Regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 78 bis

Statuto del contribuente

1) I regolamenti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella Legge 27 luglio 2000 n.212 come recepiti nei regolamenti comunali di settore.

2) Gli organi istituzionali e burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze ed a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla Legge n.212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente"

ART.79

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da : a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

ART. 80

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il segretario e il responsabile di ragioneria.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

ART. 81

Contabilità comunale

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale, in ogni caso dirette ad assicurare la massima chiarezza dei documenti contabili.

2. Nel rispetto delle funzioni di coordinamento sulla finanza locale, proprie del livello statale, il Comune esercita i poteri riferibili all'autonomia tributaria e fiscale

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la

lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

ART. 82

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti è attribuita ai Funzionari responsabili delle Aree, sulla base dei contenuti fissati nella determinazione a contrattare.

3. La determinazione deve indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

ART. 83

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Collegio di revisori scelti uno tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti con funzione di presidente, uno negli albi dei dottori commercialisti e uno negli albi dei ragionieri.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienze e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il Collegio collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

8. Il regolamento di contabilità può prevedere compiti specifici aggiuntivi da affidare al collegio dei revisori ai fini di un maggiore controllo economico interno della gestione.

ART. 84

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978 n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979 n. 3.

2. Al rapporto di tesoreria si applicano le norme contenute negli artt. dal 166 al 174 del regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911 n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni comprese quelle apportate da D.P.R. 28 febbraio 1988 n. 43 che ha istituito il servizio centrale di riscossione nonché quella della specifica convenzione di affidamento.

ART. 85

Controllo economico della gestione

1. I responsabili dei servizi eseguono con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono al Sindaco, che ne riferisce alla Giunta.

3. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione

di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta i provvedimenti previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni e dal regolamento di contabilità.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 86

Commissione per lo Statuto

1. Il Consiglio Comunale elegge una commissione permanente, secondo criterio proporzionale, incaricata ad esprimere parere sulle questioni interpretative sulle questioni delle disposizioni statutarie e regolamentari, ed a svolgere compiti istruttori e referenti sulle proposte di revisione dello Statuto e di modifica dei regolamenti.
2. La Commissione è composta da consiglieri comunali e può avvalersi dell'apporto di esperti esterni.

ART. 87

Approvazione ed entrata in vigore

1. Lo Statuto ed ogni revisione dello stesso sono approvati con modalità e maggioranze stabilite dall'art. 4, 3° comma della legge 142/90.
2. Lo Statuto, ed ogni revisione dello stesso, entrano in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.
3. L'abrogazione dello Statuto non è consentita se non contestualmente all'approvazione di un nuovo Statuto. La stessa previsione si applica ai regolamenti di cui all'art. 89 del presente Statuto.

ART. 88

Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale delibera il regolamento dei contratti e quello di contabilità, nonché i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta della competente Commissione consultiva consiliare.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui sopra si applicano - in quanto compatibili con le disposizioni statutarie - i regolamenti attualmente in vigore.

ART. 89

Norma Transitoria

1. Tutti i richiami del presente Statuto alle normative fondamentali riferite agli Enti Locali (L. 142/90, D.Lgs. 77/1995, ecc.), si intendono sostituiti dai corrispondenti articoli di ugual contenuto inseriti nel “Nuovo Testo Unico degli Enti Locali” D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 pubblicato in G.U. n. 227 del 28.9.2000.

INDICE SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi ispiratori

Art. 2 - Stemma e Gonfalone

Art. 3 - Territorio

Art. 4 - Funzioni del Comune

Art. 5 - Funzione del Comune nel settore dello sviluppo economico

Art. 6 - Funzioni del Comune nel settore della sanità

Art. 7 - Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza

Art. 8 - Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

Art. 9 - Assetto ed utilizzazione del territorio e tutela dell'ambiente

Art. 10 - Servizi statali

Art. 11 - Funzioni regionali

Art. 12 - Albo pretorio

Art. 13 - Archivio comunale

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 14 - Organi

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15 - Elezione e composizione

- Art. 16 - Funzionamento del Consiglio
- Art. 17 - Consiglieri comunali
- Art. 18 - Competenze del Consiglio comunale
- Art. 19 - Doveri del Consigliere
- Art. 20 – Surroga e dimissioni del Consigliere
- Art. 21 - Consigliere anziano
- Art. 22 - Gruppi consiliari
- Art. 23 - Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 24 - Commissioni comunali permanenti
- Art. 25 - Commissioni speciali
- Art. 26 - Commissione per il regolamento del Consiglio
- Art. 27 - Riunioni del Consiglio
- Art. 28 - Convocazione dei Consiglieri
- Art. 29 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 30 - Astensione dei Consiglieri
- Art. 31 - Pubblicità delle sedute
- Art. 32 - Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 33 - Votazioni e funzionamento del Consiglio
- Art. 34 - Verbalizzazione
- Art. 35 - Pubblicazione delle deliberazioni

CAPO III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE 1 - Elezione della Giunta e del Sindaco

- Art. 36 – Nomina della Giunta

SEZIONE 2 - La Giunta comunale

- Art. 37 - La Giunta comunale
- Art. 38 - Composizione
- Art. 39 - Anzianità degli Assessori
- Art. 40 - Durata in carica della Giunta

Art. 41 - Mozione di sfiducia

Art. 42 - Dimissioni e cessazione degli Assessori

Art. 43 - Funzionamento della Giunta

Art. 44 - Competenze della Giunta

Art. 45 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

SEZIONE 3 - Sindaco

Art. 46 - Il Sindaco organo comunale

Art. 47 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

Art. 48 - Vice Sindaco

Art. 49 - Delegazioni del Sindaco

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PARTECIPAZIONE E REFERENDUM

Art. 50 - Norme di valorizzazione

Art. 51 - Assemblea generale dei cittadini

Art. 52 - Consiglio comunale aperto

Art. 53 - Referendum

Art. 54 - Operatività del referendum consultivo

CAPO II

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVA

Art. 55 - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 56 - Accordi per la determinazione del contenuto del provvedimento

Art. 57 - Azione popolare

Art. 58 - Pubblicità degli atti amministrativi

Art. 59 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Art. 60 - Diritto di istanza e di reclamo

TITOLO IV

GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

CAPO I

COLLABORAZIONE FRA ENTI

Art. 61 - Collaborazione fra Comune e Provincia

Art. 62 - Collaborazione fra Enti locali

Art. 63 - Forme di collaborazione

Art. 64 - Accordi di programma

Art. 65 - Conferenza dei servizi

Art. 66 - Obbligo di riferire al Consiglio

Art. 67 - Rapporti con la Comunità montana

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 68 - Servizi pubblici comunali

Art. 69 - Gestione diretta dei servizi pubblici

Art. 70 - Aziende speciali ed istituzioni

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 71 - Disciplina

CAPO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 72 - Ufficio comunale

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 73 - Disciplina dello status del personale

CAPO IV

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 74 - Posizione

Art. 75 - Funzioni

CAPO V

COLLABORAZIONI ESTERNE

Art. 76 - Disciplina

CAPO VI

RESPONSABILITÀ' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 77 - Norme applicabili

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ'

Art. 78 - Ordinamento

Art. 79 - Attività finanziaria del Comune

Art. 80 - Amministrazione dei beni comunali

Art. 81 - Contabilità comunale

Art. 82 - Attività contrattuale

Art. 83 - Revisione economico-finanziaria

Art. 84 - Tesoreria

Art. 85 - Controllo economico della gestione

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 86 - Commissione per lo Statuto

Art. 87 - Approvazione ed entrata in vigore

Art. 88 - Regolamenti.

Art. 89 - Norma transitoria